

Verbale di accordo

TRA

ENAV S.p.A., rappresentata da: Guli, Paggetti, Esposito, Simeone, Chiuchiolo

E

FILT-CGIL rappresentata da: Giacomelli, Vitelli, Santoro
FIT-CISL rappresentata da: Di Legge, Fiorini
UILT rappresentata da: Cherubini, Orazzini, Moschetti
UGL-TA rappresentata da: Colocci, Proietti
UNICA rappresentata da: Labigi, Francucci

Premesso che

- le OO.SS., come riportato anche dal verbale del 25 maggio 2017, hanno avanzato alcune richieste in ordine ad una diversa applicazione della Tabella 2, allegata al vigente CCNL, relativa al "superminimo professionale – ristrutturazione salariale accordo 10.04.2004";

**Tutto quanto sopra premesso,
le Parti convengono su quanto segue**

- Oggetto del presente accordo è, in via esclusiva, l'applicazione della Tabella 2 allegata al vigente CCNL relativa al "superminimo professionale – ristrutturazione salariale accordo 10.04.2004".
- Con decorrenza 1° gennaio 2018, gli importi riportati dalla predetta Tabella 2 "superminimo professionale – ristrutturazione salariale accordo 10.04.2004", per i Centri Aeroportuali di tipologia C - esclusi quelli oggetto del verbale di accordo del 14 giugno 2016 - che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano superato i 70.000 movimenti IFR commerciali annuali come risultanti dai dati "Network Manager", saranno integrati dei seguenti valori economici lordi che saranno erogati secondo gli specifici criteri contrattuali previsti per il predetto superminimo:

**SUPERMINIMO PROFESSIONALE - ristrutturazione accordo
salariale (integrazione ex punto 2 accordo 20 luglio 2017) 10.04.2004**

Categoria	Assunzione	mesi - anzianità di servizio	incrementi
CTA		dal 85° mese	179.00
CTA	post 10/4/04	dal 73° mese	134,25
CTA	post 10/4/04	dal 37° mese	71.60

- Qualora tale livello di movimenti al 31 dicembre di ogni anno non sia raggiunto sarà sospesa l'erogazione dell'integrazione al predetto titolo per l'anno successivo. Sarà


valutato utile ai soli fini della conferma dell'erogazione per gli anni successivi al primo un numero di voli inferiore del 2% alla soglia d'ingresso (70.000 movimenti tip. C).

4. Qualora l'integrazione dell'importo di cui al primo comma sia stata percepita per un triennio consecutivo essa sarà stabilizzata in riferimento al Centro Aeroportuale.
5. Nei casi in cui si debba procedere ai sensi del 3° comma alla sospensione dell'erogazione dell'integrazione, l'Azienda, preventivamente, illustrerà le ragioni del decremento del numero dei voli nel corso di un'apposita riunione.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Azienda fornirà alle OO.SS. i dati "Network Manager" del numero dei voli per i centri Aeroportuali riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
7. Le determinazioni di cui al presente accordo hanno, per espressa convenzione tra le Parti, carattere di esclusività e quindi non hanno, né avranno, alcuna refluenza su istituti contrattuali che non siano qui esplicitamente contemplati.
8. Per quanto riguarda il Centro Aeroportuale di Fiumicino attualmente in classe 1 (classe oggi individuata in base al RP 2 superiore a 225.000 movimenti) sarà oggetto di successivo apposito incontro.
9. Le determinazioni di cui al presente accordo hanno, per espressa convenzione tra le Parti, carattere di esclusività e quindi non hanno, né avranno, alcuna refluenza su istituti contrattuali che non siano qui esplicitamente contemplati.

Roma, 21 luglio 2017

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL 

FIT-CISL 

UILT

UGL-TA

UNICA 